

N. R.G. 3889/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **3889/2022** promossa da:

**D.R.C.B.** (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv.to C.C., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. C.C. sito in VIA ...

**ATTRICE**

contro

**ASSICURAZIONE SPA** (C.F. ...) con il patrocinio degli avv. D.M.M. e A.L., elettivamente domiciliata in ... (...), presso il difensore avv. A.L.

**L.F.** (C.F. ...) e **W.F.** (C.F. ...) rappresentati e difesi dagli avv.ti S.D.R. ed E.A., elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in ..., ALLA VIA ...

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:

**l'Attrice:** *“In ossequio al provvedimento datato 19.06.2024 dell'intestato Tribunale, la sig.ra D.R.C.B., nel giovare del termine concesso, richiamati tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di udienza, contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, e precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione, di cui chiede l'integrale accoglimento. Questa difesa, di poi, reitera e insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie tempestivamente formulate nei precedenti scritti difensivi – e implicitamente ed esplicitamente non ammesse –, in quanto utili a far comprendere la fondatezza della domanda attorea. Ci si oppone, diversamente, alle prove e ai documenti ex adverso richieste e prodotti, per le ragioni illustrate in atti. L'attrice, dunque, chiede che la causa venga trattenuta a decisione,*



*riservando ogni più ampia e approfondita esplicazione delle proprie ragioni nei successivi scritti difensivi, i cui termini, per il relativo deposito, sono stati già concessi. La sig.ra D.R.C.B., infine, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, deduzioni, eccezioni e richieste non ritualmente o tempestivamente proposte dalle controparti ovvero, ancora, nuove eventualmente formulate dai convenuti nei redigendi scritti difensivi”.*

**La Convenuta ASSICURAZIONE:** *“In ossequio all’Ordinanza del 19.06.2024 del Giudice adito, con la presente Nota di trattazione scritta, la Compagnia esponente si riporta integralmente ai propri scritti depositati, ed alle eccezioni, difese, deduzioni, e conclusioni, anche istruttorie, in essi formulate, ai fini del loro integrale accoglimento. Ciò posto, la difesa esponente, precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni – anche preliminari – rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2023, da intendersi tutte qui come ritrascritte, nonché come espressamente integrate, anche in via istruttoria, nelle proprie successive memorie ex art. 183 cc. VI n. 1, 2 e 3 c.p.c., e nelle proprie deduzioni di udienza, insistendo per il loro integrale accoglimento. La difesa esponente dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su domande nuove ex adverso formulate e chiede, da ultimo, che la causa venga assegnata in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.*

**Per i Convenuti L.F. e W.F.:** *“L’Avv. S.D.R. e l’Avv. E.A., nell’interesse dei convenuti W.F. e L.F., in ossequio al concesso termine, precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 29.12.2022, che quivi si abbiano come ritrascritte, nonché ai successivi atti di giudizio e deduzioni di udienza, chiedendone l’integrale accoglimento. Dichiarano, altresì, di non accettare il contraddittorio su domande nuove proposte da parte avversa e chiedono, infine, che la causa venga trattenuta a decisione”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 17.10.2022 D.R.C.B. adiva il Tribunale di Pescara chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo T., targato ..., di proprietà di L.F., condotto da W.F. ed assicurato per la R.C.A. dalla Compagnia ASSICURAZIONE S.p.A. nella causazione dei danni da lei subiti a seguito del sinistro verificatosi il 10.9.2019, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, all’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti e subendi, quantificabili nella somma complessiva di € 100.000,00, detratta la somma di € 5.000,00, già ricevuta a titolo di acconto.



2. A sostegno della domanda deduceva che in data 10.09.2019, alle ore 00.40 circa, presso il civico n. ... di Viale ... in ..., in prossimità dello stabilimento balneare ..., mentre effettuava l'attraversamento della strada con direzione monti-mare, veniva violentemente investita, unitamente ad altri due pedoni, dall'autovettura sopra indicata.
3. Sul posto interveniva la Polizia di Stato, sezione Stradale di ..., che eseguiva i rilievi e ricostruiva la dinamica del sinistro, accertando lo stato di ebrezza alcolica del conducente del veicolo investitore, W.F., successivamente citato a giudizio per la violazione dell'art. 590 *bis*, comma II c.p. per aver circolato ad una velocità non adeguata all'ora notturna ed in violazione dell'art. 186, comma 2bis e 2sexies CdS.
4. All'attrice veniva invece contestata la violazione dell'art. 190, comma 10 C.d.S., per non essersi servita dell'attraversamento pedonale, posto ad una distanza inferiore ai 100 metri dal luogo del sinistro.

La sanzione amministrativa sopra indicata veniva successivamente sospesa, a seguito di formale opposizione formulata dall'attrice (cfr doc. 5).

5. Subito dopo il sinistro veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale Civile di ..., dove le veniva diagnosticato «*Trauma cranico commotivo con frattura ossa nasali, frattura II dito mano dx e contusioni escoriate multiple in politrauma della strada. Reperto collaterale di piccola formazione annessiale sn*».

Assumeva di aver riportato, all'esito del sinistro, lesioni personali che avevano comportato un'invalidità temporanea di 91 giorni, di cui 21 giorni al 100%, 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 30 al 25%, con postumi invalidanti permanenti quantificati nella misura del 14%.

Oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, chiedeva il rimborso delle spese sanitarie, del costo degli effetti personali danneggiati, nonché delle spese stragiudiziali sostenute.

Con vittoria di spese maggiorate *ex lege* del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico.

6. In data 30.12.2022 si costituivano in giudizio L.F. e W.F., eccependo l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della negoziazione assistita, facendo al contempo istanza di riunione per connessione del processo con il giudizio pendente al n. R.G. 2136/2022.

Nel merito impugnavano le avverse deduzioni sostenendo, in via principale, l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, avendo la stessa attraversato la strada in modo anomalo e repentino, in orario notturno e al di fuori delle strisce pedonali.

Chiedevano, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata.



Formulavano, in virtù del contratto di assicurazione RCA stipulato con polizza numero ..., domanda trasversale di manleva nei confronti della Compagnia, chiedendo di essere tenuti indenne da qualsiasi pretesa formulata dall'attrice nei loro confronti, con addebito ad ASSICURAZIONE delle spese legali da loro sostenute nel presente giudizio.

7. In data 20.01.2023 si costituiva ASSICURAZIONE S.p.A., contestando le avverse deduzioni ed associandosi alla richiesta di riunione formulata dai convenuti.  
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, poiché non provata e comunque sproporzionata.
8. Con ordinanza in data 25.01.2023, verificato che l'attrice aveva depositato documentazione comprovante l'invito rivolto ai convenuti per la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita, era stata rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti.
9. Considerato che, con decreto in data 31.01.2023, il Presidente del Tribunale aveva ritenuto insussistenti le condizioni per la riunione dei procedimenti indicati dai convenuti, trattandosi di azioni distinte, promosse da soggetti danneggiati diversi e quindi con cause petendi diverse, concessi alle parti i termini indicati dall'art 183 comma VI c.p.c., era stata assunta la prova per interpellato e testi articolata dalle parti e disposta perizia medico legale, per accertare l'entità dei danni riportati dall'attrice all'esito del sinistro.
10. All'esito del deposito della relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.

\*\*\*

La domanda spiegata dall'attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate

#### **A. SULLA MANCATA DICHIARAZIONE EX ART. 142 COD. ASS.**

Con la memoria di costituzione ASSICURAZIONE ha eccepito la mancata dichiarazione, ex art. 142 Cod. Ass. da parte dell'attrice, più volte sollecitata dalla Compagnia convenuta.

La norma, richiamata anche dall'art. 148 Cod. Ass., prevede che *“Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente*



*ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare”.*

Tale eccezione, di natura meramente formale, risulta superata dalle pronunce della Suprema Corte, secondo cui la richiesta di risarcimento, che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile civile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre i suoi effetti in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. civ., Sez. VI, 30.09.2016, n. 19354 e Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 30091 del 21/11/2024).

L'eccezione va quindi rigettata.

## **B. SULLE COORDINATE GIURIDICHE DELLA FATTISPECIE**

Al caso di specie è pacificamente applicabile l'art. 2054 c.c., ai sensi del quale *“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno....*

*Il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.*

*In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.*

Trattasi di un regime di responsabilità in parte oggettivo, per quanto attiene alla posizione del proprietario del veicolo, in parte aggravato, ispirato ad un'inversione dell'onere della prova in sede giudiziale per cui, in deroga agli ordinari criteri di riparto, ricade sul convenuto l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando, all'occorrenza l'esistenza di un evento improvviso, imprevedibile e inevitabile, integrante gli estremi del caso fortuito.

Il regime anzidetto poggia sulla presunzione di colpa, gravante sul conducente, la quale tuttavia non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,



l'indagine sull'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ., sent. n. 26873/2022).

Invero, ove venga all'attenzione l'ipotesi di investimento del pedone, la presunzione in parola va comunque letta alla luce dell'accertamento del fatto e delle modalità di verifica dello stesso, con conseguente necessaria valutazione della condotta del danneggiato, che può esentare il conducente da responsabilità solo qualora risulti accertato un comportamento imprudente del pedone, tale da configurare, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.

Il conducente deve quindi dimostrare di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in questo caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Trib. Trento, sent. n. 475/2022).

A ciò si aggiunga che la prova liberatoria, prevista dalla citata disposizione, per quanto rigorosa, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

Pertanto il pedone, che attraversa la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. civ., sent. n. 14064/2010).

Il conducente del veicolo investitore può quindi vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.



Non è quindi sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che il conducente del veicolo provi di aver adottato tutte le cautele esigibili, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ., n. 9856/2022).

## C. SUL SINISTRO

**C.1.** Applicando al caso in esame i principi di diritto sopra indicati, va rilevato che l'attrice ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate.

Sentito all'udienza del 10.11.2023, il testimone G.L. ha dichiarato *“Quella sera io ho attraversato la strada per andare a prendere la mia macchina, posteggiata sul lungomare, lato mare. Stavo aprendo la macchina con la chiave quando ho sentito prima il rumore di una macchina, poi un tonfo. Dopo il tonfo, ho sentito gridare e sono accorso vedendo 3 persone a terra in diverse posizioni. Tra queste persone c'era anche la signora D.R.C.B. ... eravamo un gruppo di circa 30 persone e la gran parte è uscita tutta insieme dal circolo del bridge”*.

Sentita all'udienza del 29.11.2023, I.D.G., confermando la ricostruzione fattuale prospettata dall'attrice nell'atto di citazione, ha precisato che *“c'era parecchia gente ... e (l'attrice) guardava in entrambe le direzioni prima di attraversare”*.

In relazione alla condotta tenuta dell'attrice ha precisato che *“l'ho vista arrivare a metà della carreggiata e poi ho visto che è arrivata una macchina a gran velocità [...], impegnando metà dell'altra corsia... l'auto l'ho vista all'ultimo momento, sembrava si fosse palesata in quell'attimo ... non ho sentito prima dell'impatto della vettura con l'attrice rumori di frenata”*.

Ha poi precisato che *“le persone non sono state colpite tutte nello stesso momento, è stato come vedere una palla da bowling tirata che colpisce le persone una dopo l'altra”*.

**C.2.** Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte del 10.9.2019 su Viale ..., nei pressi del civico ..., quindi in una zona posta nel pieno centro cittadino, dotata di impianto di pubblica illuminazione.

L'attrice era tenuta, in applicazione del principio di autoresponsabilità, ad attraversare la strada in condizioni di sicurezza, sulle strisce pedonali distanti 33.70 metri dal luogo dell'investimento.

A sua volta, il conducente del veicolo investitore era tenuto a procedere con particolare attenzione su quel tratto di strada che, nel periodo estivo, è notoriamente frequentato da auto e pedoni anche in orario notturno.



Non risulta depositata dall'attrice documentazione comprovante l'esito dell'opposizione da lei formulata avverso la sanzione comminatale per la violazione dell'art. 190 del CdS, mentre risulta depositata dai convenuti documentazione dalla quale emerge che, in relazione alla guida in stato di ebbrezza, commessa in orario notturno e con investimento di tre pedoni che avevano riportato lesioni, W.F., conducente del veicolo che aveva investito l'attrice, era stato condannato, con decreto penale di condanna n. 7/2020 non opposto, alla pena di € 15.000,00 di ammenda (cfr doc. 6).

Considerato che i testi, sentiti all'udienza del 10.11.2023, hanno riferito che l'attrice, poco prima del sinistro, era uscita dal circolo del ... che si trova al civico ... di Viale ..., insieme ad altre persone e che l'investimento è avvenuto sulla corsia lato mare, percorsa dalla vettura che procedeva in direzione nord, è evidente la grave responsabilità del conducente del veicolo che, anche a causa delle sue condizioni psicofisiche (guida in stato di ebbrezza) non era stato in grado di evitare l'investimento dell'attrice e di altri due pedoni che, dopo aver attraversato la corsia lato monti (direzione sud) si apprestavano a raggiungere il marciapiede opposto, procedendo a passo normale (cfr dichiarazioni rese dalla teste I.D.G., sentita all'udienza del 29.11.2023).

La medesima teste ha precisato che le persone investite non erano state colpite tutte nello stesso momento, era *“stato come vedere una palla da bowling tirata che colpisce le persone una dopo l'altra. Chiaramente a breve distanza l'una dall'altra, perché erano in fila, o meglio due erano più ravvicinate quasi affiancate e le altre più indietro, mentre la signora D.R.C.B. era più avanti”*.

Il conducente della vettura quindi, non solo non era riuscito a frenare prima dell'impatto (cfr dichiarazioni della teste I.D.G. che ha riferito di non aver sentito, prima dell'impatto della vettura con l'attrice, rumori di frenata) ma, anche dopo aver investito l'attrice, aveva proseguito la marcia, investendo altri due pedoni.

Nessun rilievo assumono le dichiarazioni rese dal teste D.D.C. che, in contrasto con quanto riferito dai testi indicati dall'attrice, ha affermato che i pedoni, investiti dalla vettura sulla quale viaggiava, trovandosi seduto sul sedile anteriore del passeggero, stavano attraversando la strada con direzione mare monti.

I testi indicati dall'attrice, G.L. e I.D.G. hanno infatti confermato che quella sera l'attrice era uscita, insieme ad altre persone, dal Circolo del ... di ..., posto al civico ... di via ..., sul lato monte e stava attraversando la strada con direzione monti mare.



I.D.G. ha precisato che stavano *“uscendo tutti essendo finito il gioco, eravamo in più di una persona e davanti a me avevano già attraversato altre persone”*.

Valutata la condotta gravemente imprudente del conducente del veicolo investitore, appare equo attribuire ai convenuti la responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 90%, con attribuzione della residua quota all'attrice che, in orario notturno, su strada dotata di illuminazione pubblica, aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, collocate a 33,70 metri di distanza dal luogo del sinistro.

Come stabilito dalla Cassazione, sebbene il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, il pedone che attraversa al di fuori delle strisce pedonali ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli, con conseguente corresponsabilità del pedone nella causazione del sinistro, determinata tenendo conto della rilevanza delle rispettive condotte nella causazione dell'evento (Cass. civ., Sez. VI, 28.01.2019, n. 2241).

#### **D. SUL QUANTUM RISARCITORIO**

**D.1.** Per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attrice all'esito del sinistro, è stato nominato come consulente tecnico il Dott. A.T.R., al quale sono stati posti i seguenti quesiti:

*1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dalla dall'attrice, come conseguenza dell'evento di cui è causa;*

*2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso;*

*3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, anche sub specie di danno estetico rilevante e di danno psichico, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate.*

*4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica; segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;*

*5) accerti se l'attrice sia stata o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;*



6) indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondi criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al predetto quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato;

7) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie”.

**D.2.** Con relazione depositata in data 03.06.2024 il CTU aveva proceduto alla visita dell'attrice, tenendo conto degli esiti della certificazione in data 10.09.2019 del Presidio Ospedaliero ... U.O.C. Medicina-Chirurgia Accettazione e Urgenza, dalla quale emerge che l'attrice era stata visitata e sottoposta ad esami di laboratorio e radiologici e visite specialistiche e quindi dimessa in data 11.09.2019 con diagnosi “*trauma cranico commotivo con frattura ossa nasali, frattura II dito mano dx e con contusioni escoriative multiple in politrauma della strada, reperto collaterale di piccola formazione annessiale sinistra*”, con prognosi di giorni 21 s.c. con prescrizione di terapia farmacologica, riposo a domicilio, medicazioni e controlli.

Sulla base della documentazione sopra indicata ed all'esito della visita effettuata, il perito aveva constatato che l'attrice, a seguito del sinistro, aveva riportato “*trauma cranico commotivo con frattura ossa nasali, frattura -lussazione base F2 2 dito + verruca cutanea (in relazione all'investimento stradale) e contusioni escoriative multiple in politrauma della strada*”.

Accertata la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico denunciato e le lesioni riportate dalla perizianda, risultando rispettati i consueti criteri per la valutazione del rapporto causale tra la dinamica del sinistro e le menomazioni prodottesi (criterio cronologico, topografico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenica e dell'esclusione di altre cause), aveva constatato che l'intervento eseguito dai sanitari era stato corretto e tempestivo ed era consistito in un intervento di osteosintesi con “*micro F.E. per frattura - lussazione base F2 del 2 dito*”, con successiva escissione di verruca.

Era stato poi effettuato un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali, con posizionamento e successiva rimozione di archetto metallico di contenzione.

Considerato il lasso di tempo intercorso dall'incidente, riteneva stabilizzate le condizioni della perizianda che riferiva amnesia retrograda, cefalea e vertigini occasionali.

Aveva inoltre accertato lievi esiti algo-disfunzionali connessi alla frattura-lussazione della base F2 del secondo dito della mano destra, in destrimane, costituiti da lieve deviazione in



senso ulnare, ridotta escursione articolare interfalangea e riferita dolenzia alla digito pressione, in sede articolare con tumefazione.

A livello palmare, in esito all'asportazione di verruca, conseguente all'infortunio stradale, aveva rilevato la presenza di una minima cicatrice filiforme.

In sede di risposta alle controdeduzioni formulate dalla difesa di parte attrice ed in relazione al dedotto danno psichico, aveva evidenziato che non era stata allegata documentazione comprovante l'effettuazione di visite specialistiche, ortopediche o neurologiche.

L'attrice, inoltre, consigliata dalla psicologa di svolgere un percorso di sostegno psicologico per l'elaborazione del trauma, non aveva allegato alcuna documentazione comprovante l'esecuzione di tale trattamento.

Concludeva evidenziando che, la dedotta esistenza di un disturbo post traumatico da stress, allo stato dei fatti ed in relazione all'obiettività evidenziata in sede di visita peritale, non soddisfaceva i criteri richiesti per ritenere la permanenza di tale danno psicologico.

Precisava poi che la cicatrice, residua in esito all'asportazione della verruca era di lieve entità e presente nella zona palmare della mano destra, quindi in una parte del corpo non facilmente visibile.

Ritenute le conclusioni formulate dal CTU pienamente condivisibili, in quanto espone con rigore logico ed all'esito di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, compendiata da una scrupolosa visita dell'attrice, per quanto riguarda le contestazioni formulate da parte attrice, si rileva che la documentazione sub 8, allegata all'atto di citazione, è stata esaminata dal CTU al fine di quantificare il danno conseguente al trauma cranico subito dall'attrice.

Si può quindi passare alla liquidazione del quantum debeatur.

**D.3** Sulla base delle conclusioni formulate dal perito, le menomazioni riportate dall'attrice risultano idonee a concretizzare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e secondo le indicazioni del Decreto del Ministero della salute 3 luglio 2003, nella misura dell'8% in termini di riduzione della integrità psicofisica (danno biologico propriamente detto) danno che, per caratteristica ed entità, rientra nella categoria delle cosiddette micro-permanenti.

Il CTU, considerato il tipo e l'entità delle lesioni riportate dall'attrice e la documentazione sanitaria visionata, ha stimato il periodo di inabilità temporanea in giorni 12 di inabilità temporanea assoluta, 20 di inabilità parziale al 75%, 20 di inabilità parziale al 50% e 20 di



inabilità parziale al 25%, precisando che lesioni accertate, non avevano comportato alcuna ripercussione negativa sulla qualità della vita e sulle capacità relazionali dell'attrice.

Le spese mediche allegare e documentate dall'attrice, per un importo di € 131,59, erano state ritenute congrue, mentre era stata rimessa alla valutazione del magistrato la spesa di € 500,00 sostenute per la consulenza tecnica di parte firmata dal Dott. G.P., ritenuta comunque congrua nel suo ammontare.

Aveva infine escluso la necessità di spese mediche future.

**D.4.** Considerata la tipologia del danno riportato dell'attrice e le conclusioni formulate dal CTU l'invalidità, come sopra quantificata, va liquidata sulla base dei criteri indicati dall'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 che, aggiornati sulla base del D.M. 16.07.2024 prevedono per il danno biologico permanente, considerata l'età della danneggiata (49 anni) e la percentuale di invalidità pari all'8%, un importo di € 12.811,29.

Tali tabelle prevedono per l'invalidità temporanea assoluta un'indennità giornaliera di € 55,24 che, moltiplicata per i 12 giorni riconosciuti e quindi ridotta, in percentuale, considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%), è pari complessivamente ad € 2.320,08.

Per la liquidazione del danno morale, va precisato che, in linea di principio, la Suprema Corte (cfr. in tal senso, Cass. n.17209/2015) ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.

Diversamente opinando, sostiene la Corte, si arriverebbe non solo ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato, ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.

Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato allegghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di



sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (in termini simili da ultimo, Cass. n.5820/2019).

Nel caso di specie, considerata le modalità dell'investimento e la tipologia delle lesioni subite dall'attrice, che avevano interessato il volto e la mano destra, nonché la durata e l'entità delle lesioni temporanee, sussistono i presupposti per ritenere configurabile tale ulteriore voce di danno, che si liquida nell'importo di € 5.043,29.

Non sono state invece provate dalla parte, né accertate dal CTU, conseguenze tali da giustificare una personalizzazione in aumento del danno come sopra liquidato.

Al danno come sopra liquidato va sommato l'importo di € 131,59 sostenuto dalla ricorrente per le spese mediche (cfr doc 5) ed i costi della consulenza tecnica di parte, pari all'importo di € 500,00.

Non spetta invece all'attrice alcun rimborso per la sostituzione degli occhiali della figlia e del telefono cellulare proprio, nonché del telefono aziendale del marito, non essendo stata fornita dalla parte alcuna prova del danneggiamento di tali oggetti (alcuni di proprietà di altri) a seguito del sinistro oggetto di controversia.

**D.5.** Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riportato dall'attrice in conseguenza del sinistro è quindi pari ad € 20.806,25 (12.811,29+2.320,08+5.043,29+131,59+500,00).

Dall'importo sopra indicato va detratta la somma di € 5.000,00 già versata all'attrice da ASSICURAZIONE che, in mancanza di documentazione comprovante la data di versamento, viene rivalutata dal 17.10.2022 al 31.5.2025 ed è pari quindi ad € 5.429,55.

L'importo residuo di € 15.376,70 deve essere ridotto del 10% in relazione alla percentuale di colpa dell'attrice, alla quale risulta così dovuta la residua somma di € **13.839,03**.

A tale importo devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 22/11/2019 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna.

Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).



**E. SULLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA FORMULATA DA PARTE ATTRICE**

Alle udienze del 10.11.2023 e del 29.11.2023, con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi T.G. e D.D.C., escussi rispettivamente in merito ai capitoli sub 9 e sub 1 e 2 della seconda memoria di ASSICURAZIONE, il difensore dell'attrice ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di ..., al fine dell'eventuale contestazione del reato previsto e punito ai sensi dell'art. 372 cp, considerata l'evidente difformità delle dichiarazioni rese dai testi, rispetto a circostanze pacifiche e documentate come emerse sia dagli atti del procedimento penale (cfr doc. n. 18) che dai referti medici dei pedoni investiti.

Nel caso di specie, le dichiarazioni contestate sono le seguenti: *“Quando sono sceso dalla vettura ho visto altre persone, tutte in piedi. Non ho individuato la persona che era stata colpita dalla vettura”* (T.G., udienza del 10.11.2023, sub 9); *“io non ho visto un gruppo di persone attraversare la strada. Io ero sveglio al momento dell'impatto e stavo parlando ed ero girato verso il guidatore. Stavo interloquendo solo con il guidatore, W.F. Eravamo stati a una cena. Ricordo che c'è stato l'impatto, prima dell'impatto eravamo in auto”* e *“non è vero le persone venivano da mare a monti, anche perché noi eravamo situati sulla carreggiata destra”* (D.D.C., udienza del 29.11.2023, sub. 1 e 2).

Com'è noto, l'art. 372 c.p. punisce il testimone che innanzi all'Autorità giudiziaria afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Sul punto, occorre precisare che il reato di falsa testimonianza di cui all' articolo 372 c.p., è un reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente che le circostanze oggetto di falsità siano pertinenti al processo e quindi, astrattamente idonee a incidere, anche in misura minima, sull'andamento del processo, mentre nessuna rilevanza può essere attribuita al reale grado di influenza che esse concretamente possano avere avuto ai fini della decisione. Ne consegue che il reato può restare escluso solo nel caso in cui il falso sia assolutamente inidoneo a determinare un'alterazione del convincimento del giudice, ovvero a determinare un'alterazione del normale funzionamento dell'attività giudiziaria, in quanto vertente su fatti o circostanze assolutamente estranei al processo o, comunque, del tutto privi di rilevanza probatoria (Trib. Frosinone, 03.07.2018, n. 883).

Considerato che, nel caso di specie, le dichiarazioni contestate dall'attrice riguardano fatti privi di rilevanza per il processo, in quanto provati documentalmente, ovvero non rilevanti rispetto al merito del giudizio, la richiesta deve essere respinta.



**F. SULLA DOMANDA TRASVERSALE DI MANLEVA FORMULATA DAI CONVENUTI**

Nella comparsa di costituzione, i convenuti hanno proposto domanda trasversale nei confronti di ASSICURAZIONE, al fine di essere manlevati da qualsiasi pretesa formulata dall'attrice nei loro confronti.

Hanno inoltre chiesto il rimborso delle spese legali da loro sostenute in giudizio, richiamando il contratto di assicurazione RCA, polizza numero ... (cfr doc. n. 2).

ASSICURAZIONE ha contestato la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dai convenuti per la difesa in giudizio, in quanto non contrattualmente prevista.

Ha evidenziato che la difesa dei convenuti era integralmente garantita dalla difesa della Compagnia, tenuta a gestire la lite anche nell'interesse dell'assicurato, senza oneri per quest'ultimo che, laddove avesse inteso costituirsi autonomamente poteva farlo, sostenendo però in proprio le spese legali.

L'eccezione è infondata, in quanto il soggetto che ha stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte del proprio assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita.

Tale diritto può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, circostanza non configurabile nel caso in esame e quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (Cass. civ., Sez. VI, 23.02.2021, n. 4786).

Appurata l'efficacia della polizza assicurativa e l'adeguatezza delle spese di resistenza sostenute dai convenuti, la domanda trasversale di manleva formulata dai convenuti nei confronti di ASSICURAZIONE deve essere accolta.

**G. SULLE SPESE**

**G.1.** Le spese di lite sostenute dall'attrice nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo e compensate nella misura del 10%, considerata la corresponsabilità della medesima nella causazione del sinistro, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Non sussistono i presupposti per applicare l'aumento richiesto dal difensore, non risultando operativi i collegamenti ipertestuali inseriti dal difensore nell'atto di citazione e nelle memorie redatte, ex art. 183 comma VI cpc.



**G.2.** Anche spese relative all'assistenza stragiudiziale, prestata in favore dell'attrice nella fase pre-contenziosa, liquidate come in dispositivo e compensate nella misura del 10%, considerata la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

**G.3.** Per le ragioni sopra indicate, la Compagnia è tenuta a rimborsare agli altri convenuti le spese di lite da loro sostenute nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo, considerato l'aumento dovuto per il numero delle parti.

**G.4.** Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'attrice nella misura del 10% ed a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la quota residua.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 3889/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

#### **ACCERTATO**

che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile in favore dell'attrice ed in conseguenza del sinistro avvenuto il 10.09.2019, già decurtato dell'acconto ricevuto e della quota di responsabilità attribuita all'attrice, è pari ad € 13.839,03, oltre accessori.

#### **CONDANNA**

i convenuti, in solido tra loro, a versare all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di € 13.839,03 oltre accessori.

#### **RIGETTA**

per le causali di cui in motivazione le ulteriori domande formulate dall'attrice.

#### **CONDANNA**

i convenuti, in solido, tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, nel presente giudizio che, previa compensazione nella misura del 10%, liquida nel residuo in € 730,06 per esborsi (811,18 ridotto del 10%) ed € 4.969,30 per onorari (5.077,00 ridotto del 10%) oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

#### **CONDANNA**

i convenuti, in solido, tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, nella fase stragiudiziale del presente giudizio che, previa compensazione nella misura del 10%, liquida nel residuo in € 1.786,50 (1.985,00 ridotto del 10%) oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

#### **CONDANNA**



ASSICURAZIONE S.p.A. a rimborsare ai convenuti L.F. e W.F. le spese di lite da loro sostenute nel presente giudizio che, considerato il numero delle parti, liquida in € 6.600,10 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

**PONE**

le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'attrice nella misura del 10% ed a carico dei convenuti, in solido tra loro per la quota residua del 90%, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli.

Pescara, 22 giugno 2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. M.L., Funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.*

